

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 606

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CENTARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2001

—————

Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in
tema di tutela del diritto d’autore

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 18 agosto 2000, n. 248, ha introdotto, a tutela del diritto d'autore, la previsione di sanzioni penali per la realizzazione, duplicazione, importazione, detenzione, vendita e installazione di apparecchi o supporti elettronici in grado di consentire l'accesso ad un servizio o programma protetto, anche di elaboratore elettronico, senza l'autorizzazione del fornitore o del titolare del servizio.

L'innovazione e le modifiche inserite nella legge 22 aprile 1941, n. 633, dalla normativa anzi citata muovevano dalla necessità di adeguare la protezione del diritto d'autore, nelle espressioni tecnologicamente più avanzate dell'opera intellettuale, dalla pirateria. Il volume di affari derivante dalle relative attività illecite ha assunto una entità tale da attirare l'attenzione della criminalità organizzata, che ne ha fatto uno dei suoi «affari» più remunerativi e di minore impatto sociale, poiché non comporta pericoli per l'incolumità fisica o per il patrimonio dei cittadini. Le conseguenze sul mercato e sulle imprese sono, però, gravissime, con le inevitabili ripercussioni negative in termini di occupazione. Altrettanto pericolosi sono gli effetti derivanti dagli introiti provenienti dall'attività illecita, investiti dalle organizzazioni criminali nel finanziamento di azioni delittuose di maggiore pericolosità sociale.

Le ragioni succintamente elencate nella pregressa narrativa, origine dell'inasprimento delle sanzioni penali della citata legge n. 633 del 1941 e dell'introduzione di nuove, sono state alla base dell'emanazione della citata legge n. 248 del 2000 e non sono venute meno, nè si sono modificate, nel volgere di pochi mesi.

L'emanazione del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, volto a dare attuazione alla direttiva 98/84/CE sulla scorta della delega al Governo contenuta nella legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha compor-

tato un'abrogazione di fatto delle sanzioni penali contenute negli articoli 171-*bis* e 171-*octies* della citata legge n. 633 del 1941, come modificati dalla legge n. 248 del 2000.

Non vi è, infatti, nel decreto legislativo alcun riferimento alla normativa anzi richiamata ma solo la previsione delle sanzioni, di natura squisitamente amministrativa, per le attività oggetto degli articoli 171-*bis* e 171-*octies* della citata legge n. 633 del 1941. In virtù della disciplina della successione delle leggi nel tempo, la sostituzione di una sanzione anche di natura diversa, senza alcun riferimento a quella precedentemente prevista, ne determina l'abrogazione di fatto. Né può invocarsi, al riguardo, una intangibilità del dettato normativo di una legge da parte della disciplina di un decreto legislativo giacché esso riceve la sua qualità e la sua forza legislativa dalla legge di delega ed è equiparato ad essa come fonte primaria e non secondaria.

L'abrogazione di fatto, essendo ascrivibile ad assenza di coordinamento e non ad altre ragioni, posto che la direttiva europea fa salve espressamente le eventuali sanzioni ulteriori previste dagli ordinamenti interni degli Stati membri, rappresenta un effetto non voluto e contraddittorio con la volontà espressa dal Parlamento con la citata legge n. 248 del 2000.

Va, quindi, modificata la norma del decreto legislativo relativa alle sanzioni mediante un'espressa riserva di applicazione delle previsioni della citata legge n. 633 del 1941.

Essa, infatti, consente di proseguire nella lotta alla pirateria ed alla criminalità organizzata, seriamente compromessa dalla disciplina sanzionatoria del provvedimento legislativo delegato anzidetto, con strumenti repressivi e sanzionatori adeguati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Sono fatte salve le sanzioni penali e le altre misure previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

